

Bruxelles, 2 ottobre 2020
(OR. en)

11446/20

TRANS 447
DELECT 125

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, direttore, per conto della segretaria generale della Commissione europea
Data:	2 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 6661 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.10.2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 6661 final.

All.: C(2020) 6661 final

Bruxelles, 2.10.2020
C(2020) 6661 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.10.2020

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose¹, stabilisce norme comuni per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose all'interno dei paesi dell'UE e tra gli stessi, su strada, per ferrovia o per via navigabile interna. La direttiva disciplina tra l'altro anche le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste durante il processo di trasporto. La direttiva estende l'applicazione delle norme internazionali al trasporto nazionale di merci pericolose.

Il trasporto internazionale di merci è regolamentato dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), dai regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia di merci pericolose (RID), che costituiscono l'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

La direttiva 2008/68/CE rende le disposizioni degli accordi internazionali obbligatorie anche per i trasporti nazionali nel territorio di ciascuno Stato membro.

Le suddette norme internazionali sono modificate periodicamente dai relativi organi decisionali al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche adottate nel biennio 2018-2020 dagli organi competenti sono state notificate il 1° luglio 2020 alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN e agli Stati contraenti del RID. In assenza di obiezioni, alle condizioni di cui rispettivamente all'articolo 14, paragrafo 3, dell'ADR e all'articolo 20, paragrafo 5, dell'ADN, entro tre mesi dalla data di notifica, vale a dire entro il 1° ottobre 2020, le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Conformemente all'articolo 35 della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), è prevista la stessa data di entrata in vigore per quanto riguarda il RID.

Al fine di tener conto di tali modifiche degli allegati dell'ADR, dei regolamenti allegati all'ADN e dell'allegato del RID, occorre modificare gli allegati della direttiva 2008/68/CE. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, recentemente modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a tal fine.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti in materia di trasporto interno di merci pericolose è stato istituito per assistere la Commissione nella preparazione di atti delegati al fine di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.

L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico si riferisce alle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN nell'ultimo biennio, in occasione delle pertinenti riunioni

¹ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia.

Il gruppo di esperti è stato consultato il 17 luglio 2020 in merito al progetto di atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, nella sua versione modificata, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN, mentre la procedura per l'adozione di tali atti è stabilita all'articolo 8 bis. La presente direttiva integra nel diritto dell'UE le modifiche, che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2021, apportate durante il biennio 2018-2020 all'ADR, al RID e all'ADN per adeguarli al progresso scientifico e tecnico e sostituisce il capo I.1 dell'allegato I, il capo II.1 dell'allegato II e il capo III.1 dell'allegato III della direttiva 2008/68/CE.

Gli Stati membri sono pertanto invitati a redigere un documento esplicativo che contenga i riferimenti specifici alle modifiche introdotte per conformarsi alla presente direttiva. Tali documenti esplicativi dovrebbero indicare in quali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative è citato il riferimento alla direttiva, all'allegato per il quale è effettuato il recepimento e alla data di entrata in vigore della misura nazionale. Non è necessario indicare in maniera dettagliata le effettive disposizioni tecniche e i requisiti specifici per ciascuna nuova disposizione inserita in questa edizione dell'ADR, del RID e dell'ADN.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.10.2020

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose², in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, definiti all'articolo 2 di tale direttiva.
- (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021.
- (3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi³, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1. nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:
"I.1 ADR
Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.";
2. nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:

² GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

³ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

"II.1 RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.";

3. nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:

"III.1 ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.".

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2.10.2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN